

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 22 novembre 2017, n. 20.

Modifica della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2009, 25)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) le parole: "alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese editoriali aventi sede legale o comunque operanti in Piemonte".

Art. 2.

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 25/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 25/2009 le parole: "l'emittente la cui sede legale e la sede operativa principale" sono sostituite dalle seguenti: "l'emittente la cui sede legale o la cui sede operativa principale".

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano né possono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 novembre 2017

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 280

“Modifica della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno di dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica)”

Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Laus (primo firmatario), Ottria, Giaccone, Rostagno, Vignale, Grimaldi, Berutti, Batzella, Frediani, Bertola e Ravello il 16 novembre 2017

Assegnata per l’esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 17 novembre 2017

Nominati Correlatori Rostagno e Frediani

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 20 novembre 2017 con 41 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 25/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 2. (Oggetto)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire:

- a) la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità;
- b) l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione;
- c) lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale o comunque operanti in Piemonte, di seguito denominate "imprese editoriali locali", che ne rafforzino la competitività e sviluppino l'occupazione e la professionalità;
- d) la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;
- e) la conoscenza del Piemonte e della sua identità a livello nazionale e internazionale;
- f) l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale;
- g) la costante interazione comunicativa con le comunità piemontesi residenti all'estero;
- h) la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all'andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l'adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dei prodotti informativi.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 25/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5.(Beneficiari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 4, le emittenti radiotelevisive locali, ivi ricomprese le comunitarie dotate di impianti e le testate giornalistiche edito unicamente sulla rete internet che operano in Piemonte e che producono e diffondono informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana.

2. Si considera operante in Piemonte l'emittente la cui sede legale o la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale radiotelevisivo, oppure di distribuzione delle informazioni in rete, sia ubicata nel territorio regionale e il cui segnale sia diffuso sul territorio di almeno due province.

3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 le emittenti radiotelevisive locali che presentino i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi della legge regionale in materia;
- b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
- c) non aver carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;
- d) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale;
- e) applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore imprese radiotelevisive private;
- f) (...)abrogato
- g) avere un organico redazionale che comprenda almeno un iscritto all'ordine dei giornalisti in qualità di professionisti o pubblicitisti, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicitista

o un professionista, anche con contratto a tempo parziale, purché indeterminato, nel caso di radio locali e per i mezzi d'informazione editi unicamente sulla rete internet.

4. Con regolamento di Giunta da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, sono disciplinati in dettaglio i requisiti d'accesso e le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005.è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.